



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
*Provincia di Reggio Emilia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

*N° 44 del 19/06/2008*

**OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO, TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI”, CAPO IV “ESECUZIONE DELLA LICENZA”, ARTICOLO 21 BIS.**

L'anno duemilaotto, addì diciannove del mese di giugno alle ore 15:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gianluca Cassinadri il Consiglio Comunale.

Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Maura Mutti.

<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>
<u>1</u>	CAPRARI ALBERTO	X	12	MUCCI MARIA ESTER	X
<u>2</u>	RUGGI LUIGI	X	13	BAGNI MASSIMO	X
<u>3</u>	PIFFERI ANDREA	X	14	CASSINADRI GIAN LUCA	X
<u>4</u>	LUSOLI IVANA		15	CAMPANI GIAN PIETRO	X
<u>5</u>	CORRADINI ALFO	X	16	BALZARELLI IVONNE	X
<u>6</u>	PALAZZI LAURO	X	17	NOTOLIERI ERMANNO	X
<u>7</u>	ROSSI ROSSANO	X	18	VELLANI FRANCO	
<u>8</u>	FERRARI ENRICO	X	19	CASELLI LUCIANO	
<u>9</u>	MAGNANI LUCA	X	20	CARLOTTI FRANCESCA	X
<u>10</u>	FERRARI ROSSELLA	X	21	PAGANELLI TULLIO	X
<u>11</u>	LUSETTI ESTER	X			

PRESENTI: 18

ASSENTI: 3

Sono presenti gli Assessori:  
MAGNANI PAOLO, ZINI RENATO.

Svolgono la funzione di Scrutatori:  
ROSSI ROSSANO, MUCCI MARIA ESTER.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO, TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI”, CAPO IV “ESECUZIONE DELLA LICENZA”, ARTICOLO 21 BIS.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esce il consigliere Caselli Luciano. Sono presenti n.18 consiglieri.

**PREMESSO:**

- che il Regolamento Edilizio è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/01/1970;
- che è stato modificato con deliberazioni:
  1. Consiglio Comunale n. 25 del 08/05/1971;
  2. Consiglio Comunale n. 33 del 29/05/1993;
  3. Consiglio Comunale n. 41 del 23/05/1995;
  4. Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/1996;
  5. Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/1996;
  6. Consiglio Comunale n. 68 del 30/09/1999;
  7. Consiglio Comunale n. 29 del 04/04/2002;
- che è stata predisposta una bozza provinciale di Regolamento d’Igiene, all’interno della quale si trova l’ALLEGATO D che riguarda la sicurezza della manutenzione degli edifici, di fondamentale importanza per l’effettuazione di lavori in quota perché indica le condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell’edificio e intorno ad esso;
- che l’allegato sopra citato raccoglie tutta la normativa esistente in materia di sicurezza della manutenzione degli edifici dando inoltre, indicazioni precise sulle certificazioni da rilasciare a lavori ultimati;
- l’ALLEGATO A, sopra citato, ha lo scopo di prevenire infortuni e morti bianche, molto frequenti nel settore edile: eventuali scivolate, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito d’esplosioni e al contempo rendere più efficace la normativa esistente;

**RITENUTO:**

- che la bozza di Regolamento d’Igiene, attualmente al vaglio dei comuni interessati, non avrà un iter di adozione breve;
- che, conseguentemente, si è reso necessario comporre un articolo ad hoc, da inserire nel Regolamento Edilizio;

**RITENUTO OPPORTUNO** integrare il vigente testo del Regolamento Edilizio inserendo nel Titolo I “Disposizioni generali”, Capo IV “Esecuzione della licenza” l’Articolo 21 bis;

**VISTO:**

- che l’articolato in argomento è stato valutato favorevolmente dalla competente AUSL;
- i pareri apposti in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

UDITI gli interventi di seguito riportati:

**Assessore Renato Zini**

Si propone di modificare e integrare il regolamento edilizio all'art. 21, con un articolo 21 bis, che in sostanza vada a recepire un allegato al regolamento d'igiene che si sta discutendo a livello provinciale, regolamento d'igiene allegato che va ad elencare le nuove normative per adeguare tutti gli edifici delle necessarie strutture per evitare i pericoli nella successiva manutenzione. Non si parla, dunque, di diminuzione dei pericoli nella cantieristica, ma di adeguamento delle strutture di tutti gli edifici pubblici e privati, anche capannoni, di quegli oggetti necessari che comunque già adesso vengono messi in essere, però descritti e articolati come avete visto nell'allegato che andiamo a proporre. Vi è il parere favorevole dell'USL su questo allegato, per cui noi proponiamo di integrare l'articolo 21 del regolamento edilizio, in attesa che venga recepito ed adeguato il regolamento d'igiene più complessivamente.

**Consigliere Gian Pietro Campani**

Noi siamo favorevoli a tutto ciò che va nella direzione di incrementare i parametri di sicurezza, per favorire il controllo e la salvaguardia dell'incolumità di chi opera in qualsiasi settore, ma se si parla di fabbricati, io penso che ci si riferisca anche a quelli legati alle autorizzazioni di ristrutturazioni interne degli opifici industriali e a quant'altro. Da quel che capisco, volete rendere più perseguibile o comunque più controllabile tale situazione anche e non solo dagli organismi preposti, ARPA, ecc, addirittura, inserendo queste norme nel regolamento edilizio, per far sì che il vigile o il tecnico comunale possa far rilevare quei problemi che non tengono sufficientemente in considerazione le esigenze di sicurezza degli edifici. Volete in sostanza evitare che continui a perpetrarsi questa catena di incidenti sul lavoro che è evidentemente insopportabile e a cui bisogna porre rimedio. Noi saremo, quindi, sempre favorevoli a questi tipi di iniziative. Questo, però, non mi esime dal significarvi che molto spesso, però, dobbiamo stare attenti perché non necessariamente l'incremento della norma, l'incremento dell'attenzione, può raggiungere l'obiettivo, perché, sostanzialmente, qui ci vuole forse probabilmente qualcosa ancora di più, bisogna andare probabilmente alla radice del perché oggi c'è una recrudescenza di questo fenomeno e qui si affacciano al ragionamento tantissimi aspetti, uno dei quali è sicuramente l'aspetto economico. Cioè, noi dobbiamo agire sugli aspetti economici di queste vicende, che non sono tanto legati alla disponibilità dell'impresa o dell'imprenditore che utilizza mano d'opera in tutti i settori, di conseguenza, sull'indisponibilità ad investire di questi, ma è una situazione che probabilmente trae origine da una mancanza di attenzione, di cultura. Sicuramente in certi settori la sottrazione di risorse per atti formali porta a questa situazione: si sottraggono fondi e risorse destinati alla sicurezza reale. Bisogna capire quali possono essere gli equilibri giusti da apporre: severità, austerità, controllo, aumento della cultura della sicurezza, partendo da quei soggetti che sono disponibili ad investire tutto quello che è possibile investire, senza pregiudiziali e senza invasioni di ruoli, invasioni di campo che sono sicuramente tutte cose negative per il raggiungimento dell'obiettivo. Se l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di rendere possibile un controllo più immediato, un controllo più efficace, affinché tutto quello che si fa lo si faccia nell'assoluto rispetto delle normative per la sicurezza, noi siamo d'accordo.

**Consigliere Alfo Corradini**

Credo che questo sia uno dei primi passi doverosi che un'Amministrazione deve fare con gli strumenti a sua disposizione. Credo che i primi strumenti che hanno a disposizione le amministrazioni siano le regole, le norme, perché dalle regole e dalle norme si forma la cultura della sicurezza e, in questo caso specifico, la sicurezza sul lavoro. Quando accendiamo la televisione, assistiamo tutti i giorni ad infortuni sul lavoro, a morti. Le statistiche ci dicono che la maggior parte degli infortuni gravi sul lavoro avvengono nell'edilizia, in particolare per le cadute dall'alto. Voglio ricordare che, ad esempio, con Assopiastrelle (l'apparato della Confindustria locale), già le USL del distretto ceramico hanno fatto un protocollo d'intesa secondo il quale chi deve fare manutenzione sui tetti deve avvisare una settimana prima l'USL, deve osservare una serie di cose per aumentare le misure di sicurezza. Una volta non si mettevano i cavi sui capannoni, quando hanno iniziato a metterli, sembra cosa banale, però è molto più facile legarsi con la cintura. La tecnologia ha aiutato perché sono state realizzate cinture, come quelle delle automobili, che fermano le cadute e rendono l'infortunio molto meno grave. Credo che questo sia un passo importantissimo perché, come dicono gli esperti, sembra che per cambiare il modo di fare, di pensare, occorranza dieci anni. Se si incomincia a battere un chiodo, a dire come ci si deve premunire, fra dieci anni si inizierà a vedere i risultati, perché chi ha l'abitudine di lavorare in un certo modo gli risulta difficile cambiarlo. Sicuramente è vero ciò che diceva Campani sui costi, la sicurezza viene ancora considerata un costo e, in effetti, rovesciando la medaglia, è un costo sulla collettività perché gli infortuni sono un costo su tutti noi. Io credo che vi dovrebbero essere degli incentivi, bisognerebbe fare come si fa in Svizzera nella quale vengono distribuiti dei premi. Le norme finora

emesse non hanno portato a grandi risultati, forse con degli incentivi si potrebbero avere risultati migliori. Campani ha detto che il costo del lavoratore sta calando, poi si specula sulla sicurezza, si tratta indubbiamente di un ragionamento molto ampio che richiederebbe forse un dibattito politico immenso. E' chiaro che quando non c'è economia, quando non c'è lavoro, i lavoratori, che sono quelli che rischiano, hanno sicuramente meno diritti e questo si ripercuote indubbiamente sulla sicurezza.

**Consigliere Tulio Paganelli**

Certamente questo documento mi tocca molto da vicino anche per il mio lavoro. Tuttavia, lo ritengo un documento molto a senso unico, non perché le problematiche poste non siano vere, perché tutti siamo consapevoli che migliorare lo stato delle cose è nell'interesse di tutti, ma al tempo stesso vi sono delle responsabilità reciproche sui cantieri. Parlo di cantieri di qualunque tipo, io conosco poco l'edilizia, ma ritengo che da parte dell'imprenditore vi sia, sì, un dovere, ma che vi sia un dovere anche da parte del lavoratore. Il mercato di oggi offre la discoteca fino al mattino, offre stupefacenti di ogni tipo, offre tante cose, di conseguenza, molto spesso, almeno a ciò che dicono i nostri ufficiali della strada, si scoprono persone che sono in stato di evidente alterazione. Questa, sicuramente è una delle cause, e a questo punto vanno chiamate in causa sia le organizzazioni sindacali, sia una maggiore informazione e precisazione sulle cose, perché non è giusto colpire sempre una parte, sotto l'aspetto dell'immagine politica, ma se vogliamo risolvere i problemi, è necessario essere molto chiari e molto precisi su queste cose.

**Gian Luca Cassinadri – Presidente del Consiglio**

Se nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione il punto n. 5: "Modifiche e integrazioni al regolamento edilizio, Titolo I° "Disposizioni generali", Capo IV "Esecuzione della licenza". Art. 21 bis". *(Approvato all'unanimità)*. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. *(Approvata all'unanimità)*.

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 18

FAVOREVOLI n.18

CONTRARI :nessuno

ASTENUTI :nessuno.

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n.18

FAVOREVOLI n.18

CONTRARI :nessuno

ASTENUTI :nessuno

**DELIBERA**

- 1) DI INSERIRE la modifica, nel Regolamento Edilizio nel Titolo I "Disposizioni generali", Capo IV "Esecuzione della licenza", Articolo 21 bis quanto di seguito riportato:

**SICUREZZA DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

**1. Sicurezza nell'impiego**

---

---

---

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione e l'**esecuzione di eventuali successivi lavori di manutenzione, riparazione e verifica** non comportino rischi di incidenti inammissibili quali scivolate, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito d'esplosioni.

**Lo studio degli elementi architettonici deve tenere in primaria considerazione le esigenze della sicurezza e, se del caso, essere subordinato ad esse<sup>(1)</sup>.**

Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti:

**SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA AD URTI E SFONDAMENTO** (Si veda *Deliberazione della Giunta regionale 268/00*).

**SICUREZZA DEGLI IMPIANTI** (Si veda *Deliberazione della Giunta regionale 268/00*)

## **2. Sicurezza nella manutenzione**

L'opera deve essere progettata ed eseguita in modo che la manutenzione, la verifica o la riparazione della costruzione e delle sue pertinenze - comprese le componenti tecnologiche - che comportano lavori in quota, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio e intorno ad esso.

Per lavoro in quota s'intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile<sup>(2)</sup>.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Chiusure verticali e superiori degli spazi chiusi o aperti di un edificio e delle sue pertinenze, a qualsiasi funzione destinati.

**INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO ED OGNI ALTRO INTERVENTO CHE COMPORTI IL RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLE CHIUSURE VERTICALI E SUPERIORI DELL'EDIFICIO.**

Il requisito s'intende soddisfatto se:

- per l'accesso alla quota di lavoro o di transito sono predisposti percorsi, aperture e mezzi di tipo permanente e con caratteristiche tali da permettere il movimento delle persone ed il trasporto di materiali ed attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza;
- per il transito ed i lavori in quota sono predisposti elementi protettivi permanenti in grado di evitare totalmente il rischio di caduta o, nei casi in cui ciò non sia possibile, di arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;
- al personale incaricato dell'esecuzione dei lavori sono rese permanentemente disponibili le informazioni sulle misure tecniche di prevenzione predisposte per l'accesso, il transito ed il lavoro in quota e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.

In particolare:

### **1. PERCORSI E APERTURE DI ACCESSO ALLA QUOTA DI LAVORO O DI TRANSITO**

Deve essere progettato e realizzato all'interno o all'esterno dell'edificio un sistema d'accesso alla quota di lavoro o di transito sulle coperture, costituito da percorsi e aperture definiti e di tipo permanente.

Nei casi di dimostrata impossibilità tecnica a realizzare un percorso di tipo permanente, deve essere comunque previsto sulla copertura almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili adatti allo scopo<sup>(3)</sup>. In tale luogo deve essere posto un punto d'ancoraggio, così come indicato al punto 2.2.1.

Il sistema d'accesso deve essere progettato e realizzato in modo da consentire sempre l'evacuazione degli addetti in caso di pericolo imminente e, se comprende l'utilizzo in successione di più metodi, il passaggio da uno all'altro non deve comportare ulteriori rischi di caduta<sup>(4)</sup>.

Per gli edifici che si sviluppano su più piani e con più unità immobiliari, il percorso e le aperture d'accesso devono essere posti di preferenza nelle parti comuni dell'edificio.

Le caratteristiche minime dei percorsi e delle aperture definite ai punti 1.1 e 1.2 sono valide esclusivamente per i collegamenti secondari con vani e spazi non abitabili.

#### PERCORSI DI ACCESSO

Lungo l'intero sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali:

- non devono esservi sporgenze o abbassamenti di quota di solai o coperture sovrastanti per un'altezza inferiore a 2 m rispetto al piano di calpestio; in presenza di impedimenti costruttivi non eliminabili tale altezza può essere ridotta a 1,80 m; gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se necessario, protetti in modo da non costituire pericolo;
- i piani di calpestio devono essere in materiale antisdrucciolevole<sup>(5)</sup> e, se esterni, devono avere una conformazione che limiti l'accumulo di fango e la formazione di lamine d'acqua ed essere costituiti di materiali resistenti agli effetti dei fattori atmosferici e climatici;
- i piani di calpestio grigliati devono avere maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sono sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm<sup>(6)</sup>;
- se è prevedibile un utilizzo in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale, deve essere predisposta una illuminazione artificiale d'intensità non inferiore a 20 lx<sup>(7)</sup> ed i corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio di urto;
- non devono essere depositati materiali pericolosi o che causano ingombro al transito o situazioni antigieniche.

I percorsi orizzontali:

- devono avere una larghezza dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non inferiore a 0,60 m per il solo transito dell'operatore;
- devono avere i lati aperti protetti contro il rischio di caduta dall'alto mediante parapetto normale con arresto al piede o con altra difesa equivalente<sup>(8)</sup>;
- devono garantire la resistenza ai sovraccarichi variabili specificati dalla normativa vigente<sup>(9)</sup>.

I percorsi verticali:

- devono essere prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo lineare;
- in presenza di impedimenti costruttivi possono essere utilizzate, secondo il seguente ordine di priorità, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con angolo d'inclinazione compreso tra 65° e 75°, scale retrattili, scale fisse a pioli verticali o con angolo d'inclinazione superiore a 75°, scale portatili.

Requisiti delle scale fisse a gradini a sviluppo lineare o a chiocciola:

- i lati aperti devono essere provvisti di parapetto normale o altra difesa equivalente, così come indicato al punto 1.1.2 lettera b) e, se la rampa è delimitata da due pareti, deve essere apposto almeno un corrimano<sup>(10)</sup> ad un'altezza compresa tra 0,90-1 m;
- la larghezza di passaggio utile deve essere almeno di 0,60 m e, se a chiocciola, almeno di 0,50 m<sup>(11)</sup>;
- i gradini delle scale a sviluppo lineare devono avere pedata minima di 0,22 m e la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 0,60 ÷ 0,66 m; nelle scale a chiocciola l'alzata non deve essere superiore a 0,24 m<sup>(11)</sup>;
- sono raccomandati pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini.

Requisiti delle scale fisse a pioli con angolo d'inclinazione compreso tra 65° e 75°:

- i montanti laterali devono essere dotati di corrimano di altezza non minore di 0,10 m;
- sui ripiani di sbarco devono essere posti maniglioni di sbarco di altezza non inferiore a 1 m;
- i pioli devono avere una superficie d'appoggio di larghezza e profondità non inferiori rispettivamente a 0,35 m ed a 0,05 m;
- la distanza tra le superfici di appoggio dei pioli non deve essere superiore a 0,30 m;
- i pioli devono essere idonei a sostenere un carico di 1,50 kN.

Requisiti delle scale retrattili:

- i montanti devono essere dotati di corrimano di altezza non minore di 0,10 m;
- sui ripiani di sbarco devono essere posti maniglioni di sbarco di altezza non inferiore a 1 m;
- devono poter essere utilizzate mantenendo un angolo d'inclinazione compreso tra 65° e 75°;
- la botola a cui sono applicate deve avere una superficie utile di passaggio non inferiore a 0,80 m<sup>2</sup> ed il lato inferiore di lunghezza non minore di 0,80 m;
- la larghezza utile deve essere almeno di 0,35 m;
- i gradini devono avere una alzata non superiore a 0,30 m;
- devono essere determinate per un carico statico verticale non inferiore a 1,50 kN.

Requisiti delle scale fisse a pioli verticali o con angolo d'inclinazione superiore a 75°:

- devono avere i requisiti riportati al punto 1.1.5 lettere b), c) d) e);
- i pioli devono distare almeno 0,15 m dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata<sup>(12)</sup>;
- se di altezza maggiore di 5 m:
- a partire da un'altezza di 2,50 m devono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno e la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 0,60 m<sup>(12)</sup>;
- la continuità della scala deve essere interrotta da piattaforme di riposo ogni 4 m<sup>(13)</sup> e la superficie delle piattaforme di riposo deve essere sufficiente a permettere l'appoggio completo di due piedi e di stare in piedi comodamente;
- devono avere sbarramenti che ne impediscano l'uso alle persone non autorizzate.

Requisiti delle scale portatili:

- possono essere impiegate esclusivamente in presenza di impedimenti costruttivi ineliminabili all'installazione di scale fissate in modo permanente;
- devono possedere i requisiti definiti dalle norme di prevenzione infortuni e dalle specifiche norme tecniche<sup>(14)</sup> ed essere correttamente utilizzate.

#### APERTURE DI ACCESSO

L'apertura verticale d'accesso al sottotetto e/o alla copertura deve avere larghezza non inferiore a 0,60 m ed altezza di almeno 2 m, riducibili a 1,80 m in presenza di impedimenti costruttivi non eliminabili.

L'apertura orizzontale o inclinata d'accesso al sottotetto e alla copertura deve:

- avere una superficie utile di passaggio non inferiore a 0,80 m<sup>2</sup>;
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere non meno di 0,80 m;
- se a sezione circolare, il diametro deve essere almeno di 1 m.

L'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla sede in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione d'apertura.

I serramenti delle aperture d'accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ai quali sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.

Agli accessi alle coperture devono essere applicati dispositivi di chiusura che ne impediscano l'uso alle persone non autorizzate.

## **2. TRANSITO ED ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA**

Nell'opera e nelle sue pertinenze devono essere incorporati elementi protettivi permanenti in grado di evitare totalmente il rischio di caduta o, ove ciò non sia possibile, di arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto.

Gli elementi protettivi vanno progettati e realizzati tenendo presente le dimensioni, la forma e le caratteristiche delle chiusure verticali e superiori dell'edificio, la praticabilità della copertura<sup>(15)</sup>, la natura e le modalità di esecuzione dei lavori e dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale<sup>(16)</sup>.

Nel caso che le misure di protezione collettiva non bastino ad evitare o ridurre sufficientemente il rischio, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale che devono comprendere un dispositivo di presa del corpo ed un sistema di collegamento raccordabile ad un punto d'ancoraggio sicuro<sup>(17)</sup>, in modo da prevenire completamente od arrestare in condizioni di sicurezza, la caduta dall'alto.

#### **MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA.**

Parapetti fissi con arresto al piede o altra difesa equivalente posti lungo il perimetro della copertura, così come descritti al punto 1.1.2 lettera b).

Parapetti fissi con arresto al piede o altra difesa equivalente posti lungo il perimetro delle parti non portanti della copertura (es. lucernai, lucernai ciechi, cupolini, ecc.), così come descritti al punto 1.1.2 lettera b).

Reti permanenti predisposte in corrispondenza delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, ecc.); la rete ed il relativo fissaggio devono:

- essere in grado di sopportare il carico di una persona che dovesse cadere accidentalmente o transitare sulla rete o sul lucernario<sup>(18)</sup>;
- essere resistenti agli effetti dei fattori ambientali quali gli agenti climatici, i fumi, le nebbie od i vapori dovuti all'attività svolta nel locale.

Passerelle, rampe o piani di camminamento fissati in modo permanente per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili e dotate delle seguenti caratteristiche:

- essere dotate sui lati aperti di parapetto fisso con arresto al piede o altra difesa equivalente, così come descritto al punto 1.1.2 lettera b);
- avere larghezza non minore di 0,60 m, se destinate al solo transito di persone e di 1,20, se utilizzate anche per il trasporto di materiali ed essere resistenti a sollecitazioni di sovraccarichi verticali ripartiti di almeno 2,00 kN/m<sup>2</sup> e di sovraccarichi verticali concentrati di almeno 2,00 kN<sup>(19)</sup>;
- avere piani di calpestio conformi a quanto descritto al punto 1.1.1 lettere b) e c);
- le rampe devono avere una superficie con buone proprietà antiscivolo ed essere interrotte da pianerottoli di riposo ad intervalli adeguati alla loro lunghezza e pendenza; in nessun caso la pendenza può essere superiore al 50%<sup>(20)</sup>.

Dispositivi di sostegno per l'installazione di parapetti provvisori lungo il perimetro della copertura<sup>(21)</sup>.

Dispositivi d'ancoraggio fissi per una messa in opera pratica e agevole di reti di sicurezza provvisorie al di sotto delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, ecc)<sup>(22)</sup>.

Inserimento nelle facciate di boccole da utilizzare per l'ancoraggio di ponteggi<sup>(23)</sup>.

Sistema di scorrimento (verticale e orizzontale) ed ancoraggio di ponti sospesi per gli interventi su facciate a pannelli vetrati<sup>(24)</sup>.

#### **MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.**

Punto d'ancoraggio<sup>(25)</sup> fisso all'interno dell'apertura di accesso alla copertura a cui l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa applicare il dispositivo di presa del corpo e collegarsi a un sistema di sicurezza anticaduta fisso.

Dispositivi d'ancoraggio sulla superficie della copertura atti a sviluppare un sistema di sicurezza anticaduta fisso per raggiungere tutte le zone di potenziale intervento (ancoraggi strutturali di classe A1 o A2; linee di ancoraggio orizzontali di classe C o D)<sup>(25)</sup>.

Ganci di sicurezza da tetto di classe A o B<sup>(26)</sup>.



### **3. INFORMAZIONI**

**3.1** La sintesi delle misure di sicurezza predisposte per l'accesso, il transito e l'esecuzione di lavori in quota deve essere riportata su cartelli indelebili e inamovibili in luogo prossimo al quadro elettrico principale, per consentire alle persone incaricate dell'esecuzione dei lavori di mettere in atto appropriate modalità di lavoro.

**3.2** Nel caso che per il transito ed il lavoro in quota sia previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, in prossimità dell'apertura d'accesso alla copertura ed in un punto ben visibile devono essere apposti cartelli indelebili e inamovibili, riportanti le seguenti informazioni:

- numero massimo di utilizzatori che simultaneamente possono collegarsi ai dispositivi di ancoraggio;
- necessità di utilizzare assorbitori di energia;
- requisiti relativi alla distanza dal suolo;
- attrezzatura che deve essere indossata dall'utilizzatore (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione);
- altre raccomandazioni e divieti del costruttore del sistema anticaduta (es. ispezioni e manutenzioni e loro periodicità, divieto di usi impropri, ecc.).

**3.3** I dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli devono essere sottoposti ad ispezione e manutenzione da personale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante. Le ispezioni e gli interventi di manutenzione ed il loro esito deve essere registrato e messo a disposizione dell'utilizzatore.

**3.4.** Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto<sup>(27)</sup>, ed informarne del contenuto l'appaltatore, sia esso impresa che lavoratore autonomo, affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

**3.5** L'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione dell'opera deve avvenire in osservanza degli obblighi previsti per il datore di lavoro committente ed il datore di lavoro (o lavoratore autonomo) incaricato dell'esecuzione dei lavori<sup>(28)</sup>.

<sup>(1)</sup> Punto 7. Norma UNI 8088:1980 <sup>(2)</sup> Punto 5.1.1. Norma UNI 8088:1980. <sup>(3)</sup> Art. 36-bis, comma 2, D.Lgs. 19.9.94, n. 626. <sup>(4)</sup> Per la definizione e le specifiche funzionali si veda art. 8, punto 8.2.2 del D.M. 14.6.89, n. 236. <sup>(5)</sup> Punto 4.2.4.4 lettera a) Norma UNI EN ISO 14122-2:2003. <sup>(6)</sup> Valore minimo nella scala degli illuminamenti punto 4.3.1 Norma UNI EN 12464-1:2004

<sup>(7)</sup> Per le definizioni si veda art. 26 D.P.R. 27.4.55, n. 547. <sup>(8)</sup> D.M. 16.1.96. <sup>(9)</sup> Art. 16 D.P.R. 27.4.55, n. 547; Art. 8, punto 8.1.10 D.M. 14.6.89, n. 236. <sup>(10)</sup> Norma UNI 10804:1999.

<sup>(11)</sup> Art. 17 D.P.R. 27.4.55, n. 547. <sup>(12)</sup> Circolare Ministero del Lavoro 9.6.58, n.530. <sup>(13)</sup> Capo III D.P.R. 27.4.55, n. 547; D.M. 23.3.00; Art. 36-ter D.Lgs. 19.9.94, n. 626; Norma UNI EN 131-1:1994; Norma UNI EN 131-2:1994; Norma UNI 10401:2004.

<sup>(14)</sup> Una copertura è praticabile se è possibile l'accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall'alto, né rischi di scivolamento in condizioni normali. Al contrario, non è praticabile quella copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o di cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento. La presenza di lucernari non praticabili accessibili, rende non praticabile l'intera copertura (Punti 2.2., 2.3. e 5.2. Norma UNI 8088:1980). Per le intensità da assumere per i sovraccarichi variabili si veda D.M. 16.1.96. <sup>(15)</sup> Art. 36-bis, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 19.09.94, n. 626. <sup>(16)</sup> Allegato II, punto 3.1.2.2., D.Lgs. 4.12.92, n. 475. <sup>(17)</sup> Il complesso "rete-fissaggio" deve essere rispondente ai requisiti richiesti per l'omologazione di protezioni anticaduta permanenti per coperture, con certificazione di idoneità tecnica rilasciata da istituto abilitato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si veda: *La protezione da rischi di caduta dai lucernari nelle*

*coperture industriali*, Manuale tecnico applicativo a cura di Assocoperture, 2° edizione, Milano 2005; Norma UNI 10960:2001; Norma UNI 10636:2005.

<sup>(19)</sup> Art. 29 D.P.R. 7.1.56, n. 164; D.M. 16.1.96. Per i tetti a falde, l'utilizzo passerelle e piani di camminamento con le dimensioni e la capacità portante previste dalla Norma UNI EN 516:1998 deve essere compatibile con la natura e le modalità di esecuzione dei lavori che prevedibilmente devono essere svolti in quota. <sup>(20)</sup> Art. 29 D.P.R. 7.1.56, n. 164.

<sup>(21)</sup> Per i parapetti provvisori si veda la Norma UNI EN 13374:2004. <sup>(22)</sup> Norma UNI EN 1263-1:2003; Norma UNI EN 1263-2:2003. <sup>(23)</sup> D.P.R. 7.1.56, n. 164. <sup>(24)</sup> D.M. 4.3.82. <sup>(25)</sup> Norma UNI EN 795:2002; *Linea guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta*, Monografico di Fogli d'Informazione ISPESL, Global Media System, Roma, 2004. <sup>(26)</sup> Norma UNI EN 517:1998. Possono essere utilizzate come punti d'ancoraggio per i dispositivi di protezione individuale contro la caduta, anche le installazioni per l'accesso al tetto marcate in Classe 2 secondo la norma UNI EN 516:1998

<sup>(27)</sup> Art. 4 D.Lgs 14.8.96, n. 494. <sup>(28)</sup> Art. 7 D.Lgs 19.9.94, n. 626.

### 3. Modalità di verifica

#### Sicurezza nella manutenzione

##### IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista riporta nella relazione di progetto e nell'elaborato tecnico della copertura:

le soluzioni tecniche da adottare in relazione ai prevedibili interventi di manutenzione, verifica o riparazione dell'opera e delle sue componenti tecnologiche, che comportino l'esecuzione di lavori in quota;

i materiali e i componenti da impiegare;

il dimensionamento e le caratteristiche delle forature, delle scale, dei parapetti e di qualunque altro elemento o componente necessario a garantire la sicurezza nella manutenzione, secondo quanto stabilito nei livelli di prestazione e nella normativa specifica di riferimento;

le modalità per una corretta esecuzione di quanto previsto.

##### A LAVORI ULTIMATI

Il direttore dei lavori dichiara la conformità al requisito mediante:

la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;

l'acquisizione delle certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;

l'acquisizione delle dichiarazioni le certificazioni dell'installatore dei componenti di sicurezza;

l'eventuale esecuzione di prove in opera;

la verifica della disponibilità per l'utilizzatore dell'opera, delle informazioni sulle misure tecniche predisposte, delle istruzioni per un loro corretto utilizzo, del programma di manutenzione dei dispositivi installati permanentemente.

##### PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVA TECNICA

D.P.R. 27.4.55, n. 547	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 7.1.56, n. 164	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
D.Lgs. 4.12.92, n. 475	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

	dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs. 19.9.94, n. 626	Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.Lgs. 14.8.96, n. 494	Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
D.M. 4.3.82	Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati. (Allegati modificati da DM 12.3.87 “Modificazioni al D.M. 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati.”).
D.M. 14.6.89, n. 236	Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
D.M. 16.1.96	Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
D.M. 23.3.00	Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.
Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 9.6.58, n.530	Prevenzione infortuni. Applicazione art. 17, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Scale fisse a pioli.
UNI EN 131-1:1994	Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.
UNI EN 131-2:1994	Scale. Requisiti, prove, marcatura.
UNI EN 516:1998	Accessori prefabbricati per coperture. Installazioni per l'accesso al tetto. Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiedi.
UNI EN 517:1998	Accessori prefabbricati per coperture. Ganci di sicurezza da tetto.
UNI EN 795:2002	Protezione contro le cadute dall'alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove.
UNI EN 1263-1:2003	Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza, metodi di prova.
UNI EN 1263-2:2003	Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza per i limiti di posizionamento.
UNI EN 12464-1:2004	Luce e illuminazione. Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 2: Posti di lavoro in interni.
UNI EN 13374:2004	Parapetti provvisori. Specifica di prodotto, metodi di prova.
UNI EN ISO 14122-2:2003	Sicurezza del macchinario. Mezzi di accesso permanenti al macchinario. Parte2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio.
UNI 8088:1980	Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza.
UNI 10804:1999	Scale prefabbricate - Rampe di scale a giorno - Dimensioni e prestazioni meccaniche.
UNI 10960:2001	Lastre profilate di fibrocemento rinforzate - Resistenza all'attraversamento di un corpo molle di grandi dimensioni.
UNI 10401:2004	Scale d'appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici nell'industria.
UNI 10636:2005	Lastre ondulate di fibrocemento per coperture - Istruzioni per l'installazione.

2)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

Oggetto :       MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO, TITOLO I  
                  “DISPOSIZIONI GENERALI”, CAPO IV “ESECUZIONE DELLA LICENZA”,  
                  ARTICOLO 21 BIS.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castellarano, li 11/06/2008

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia  
Privata, Ambiente  
Geom. Luigi Ferrari

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 12/06/2008

Il Responsabile del Settore Contabile Tributi  
Rag. Lorella Corti

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott. Gianluca Cassinadri

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maura Mutti

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

N. 405

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 07/07/2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Segretario Generale  
Dott.ssa Maura Mutti

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva il 17/07/2008

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 267/2000

Segretario Generale  
Dott.ssa Maura Mutti